

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3071

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, d'AQUINO, DELFINO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 15 febbraio 1971

Norme per la punizione di nuove forme di criminalità

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'8 giugno 1970 veniva promulgata in Francia la legge n. 70-480.

Il Parlamento francese, di fronte al dilagare di nuove forme di criminalità aveva approvato una serie di misure dirette a prevenirle ed a reprimerle, dopo aver constatato che particolari misure di clemenza non avevano influito per la riduzione del fenomeno.

Nello stesso periodo, con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, in Italia, veniva concessa una amnistia particolare per analoghi manifestazioni criminose, amnistia che faceva seguito a precedenti provvedimenti di clemenza.

Opposti orientamenti legislativi seguiti nello stesso periodo nei due paesi dovevano, ovviamente, produrre conseguenze opposte.

In Italia, infatti, il tipo di nuova criminalità organizzata nei rapporti politici e sociali continua a dilagare. Nonostante ciò non vengono proposte le misure necessarie per la prevenzione e per la repressione.

In analogia con quanto previsto dalla legge francese — che per altro soddisfa, in alcune parti, alla esigenza di colmare alcune lacune che la nostra legislazione penale non ha — è necessario che il Parlamento approvi misure indispensabili per prevenire e reprimerle i fatti di violenza organizzata, le aggressioni alle forze dell'ordine, la privazione della libertà personale, la distruzione dei beni pubblici o privati e l'impedimento all'esercizio dei diritti riconosciuti dalle leggi.

Un primo gruppo di misure di cui alla presente proposta si sostanzia:

1) nel punire la partecipazione a riunioni illegali, quando si verificano violenze, e il mancato intervento degli organizzatori e degli istigatori inteso a porre fine alle riunioni allorché si verificano violenze;

2) nel punire la partecipazione, diretta a determinare violenze, in riunioni legittime;

3) nel porre a carico dei responsabili dei nuovi reati suindicati l'onere di risarcire i danni in solido con gli autori materiali.

Tutto ciò allo scopo di colpire i veri responsabili, oggi sicuri della impunità.

Il secondo gruppo di misure si sostanzia:

4) nell'aggravare le pene stabilite per il sequestro di persona a qualunque scopo commesso, anche per la dilatazione del fenomeno del sequestro di persona per estorsione a fini parapolitici;

5) nell'aggravare, sensibilmente, le pene per il caso di riunioni degenerare in atti di violenza allorquando vengano commessi delitti in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.

Quanto previsto nei punti 4 e 5 si giustifica per la maggiore gravità con cui si configurano tali fatti nella situazione attuale e in relazione alle condizioni nelle quali operano le forze dell'ordine.

Queste norme, affiancate a quelle del vigente codice penale che già prevede, fra le ipotesi di concorso di persone nel reato, an-

che quella della determinazione al reato di persona non imputabile e non punibile o del minore degli anni 18 e dell'infermo e del deficiente psichico, e quella della organizzazione, promozione e istigazione al reato, appaiono adeguate al fine di reprimere, allo stato, la violenza in atto in tutto il territorio nazionale; tanto più se considerate in relazione alle disposizioni della legislazione penale speciale per il controllo delle armi, per assicurare la libera circolazione sulle strade e la libera navigazione.

Siffatta iniziativa è certamente rispondente ad esigenze che il Governo avrebbe dovuto soddisfare con una iniziativa presso il Parlamento.

Riteniamo in difetto di tali iniziative, ed a tutela di interessi della collettività nazionale di proporre noi tali misure nella speranza che su di esse si formi, urgentemente, il necessario consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque, avuta conoscenza che, nel corso di una riunione illegittima o legittimamente vietata dalla autorità amministrativa competente, sono in atto violenze o minacce, continua a partecipare alla riunione è punito, per ciò solo, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni.

Gli istigatori o gli organizzatori della riunione illegittima o legittimamente vietata dalla autorità amministrativa competente che, a conoscenza delle violenze e delle minacce, non abbiano impartito l'ordine di allontanamento ai presenti, sono puniti, per ciò solo, con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni.

Le pene sono aumentate di un terzo allorquando nel corso della riunione venga commesso uno o più dei seguenti delitti: lesione personale grave o gravissima, omicidio volontario, preterintenzionale o colposo, strage, rissa, incendio, danneggiamento seguito da incendio, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, furto, danneggiamento, devastazione o saccheggio, violenza privata, sequestro di persona.

ART. 2.

Chiunque si intrometta in qualunque riunione, allo scopo di commettere o di fare commettere in danno dei partecipanti alla riunione ovvero da parte di questi ultimi o di terzi uno dei delitti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è punito, per ciò solo, con la pena da uno a tre anni di reclusione.

ART. 3.

Chiunque venga punito per i reati indicati negli articoli precedenti è solidalmente responsabile dei danni arrecati dagli autori materiali dei reati.

ART. 4.

Le pene stabilite dagli articoli 605 e 630 del codice penale sono aumentate di un terzo.

Le pene stabilite dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono aumentate di due terzi quando, nel corso delle riunioni, sono stati commessi delitti in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.